

CORTE COSTITUZIONALE

AMICUS CURIAE

Nell'interesse dell'associazione **Nessuno Tocchi Caino** (di seguito **NTC**), in persona del legale rappresentante p.t. Sergio D'Elia, nato il 5.1.1952 a Pontecorvo (FR) (Carta d'identità n. AU5370350), elettivamente domiciliata in Roma, via Lisbona 9, presso lo studio dell'**Avv. Prof. Andrea Saccucci** (C.F. SCCNDR74M16L483Q), del Foro di Roma, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al fax n. +39 0645443211 e/o all'indirizzo p.e.c. avv.andreasaccucci@pec.it.

nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale

avente ad oggetto gli artt. 4-*bis*, comma 1, e 58-*ter* legge 26.7.1975, n. 354 (di seguito O.P.), nella parte in cui escludono che il condannato all'ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale per contrasto con gli artt. 3, 27, 117 Costituzione

promosso

dalla I sezione penale della Corte di cassazione con ordinanza n. 18518 del 3.6.2020-18.6.2020 (**doc. 1**) iscritta nel Registro ordinanze della Corte Costituzionale al n. 100/2020 e pubblicata in G.U. n. 34 del 19.8.2020.

1. Il presente atto di intervento viene sottoposto alla Corte ai sensi del nuovo **art. 4-ter** delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, introdotto dall'art. 2 della Delibera della Corte dell'8.1.2020.

2. In applicazione dei commi 1 e 2 del suddetto articolo 4-ter, l'*amicus curiae* è trasmesso all'indirizzo email cancelleria@cortecostituzionale.it entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione in G.U. dell'ordinanza n. 18158/2020 e non supera i 25.000 caratteri spazi inclusi (senza considerare la procura e gli allegati). Inoltre, lo stesso contiene “**elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso**”, come richiesto dal comma 3 del medesimo art. 4-ter.

3. Con il presente atto l'associazione **NTC** intende *(i)* ribadire il proprio ruolo di organizzazione non governativa portatrice dell'interesse collettivo dei condannati all'ergastolo ostativo; *(ii)* fornire informazioni fattuali in merito alle circostanze concrete sottese alla q.l.c. oggetto del presente giudizio; *(iii)* indicare alcuni parametri normativi e giurisprudenziali invalsi in ambito internazionale di immediata rilevanza per la soluzione della questione.

(i) La legittimazione di NTC a intervenire nel presente giudizio

4. NTC è un'associazione senza fine di lucro fondata nel 1993 con lo scopo di far abolire la pena di morte a livello globale (**doc. 2**).

5. NTC possiede *general consultative status* presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite in quanto componente del Partito Radicale Nonviolento Transpartito Transnazionale (**doc. 3**) ed è riconosciuta dal Ministero degli Esteri come organizzazione non governativa.

6. Inoltre, con decreto del 4.4.2016, NTC è stata accreditata dall'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo quale associazione senza fini di lucro (**doc. 4**).

7. NTC è una delle principali associazioni ad aver coordinato e promosso la prima Moratoria universale sulla pena di morte (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione A/RES/62/149

del 18.12.2007) e le successive moratorie adottate sino ad oggi.

8. Tale successo ha incoraggiato NTC ad estendere la propria missione oltre l'abolizione della pena di morte in senso stretto e sviluppare una strategia tesa alla progressiva abrogazione di tutte le pene che costituiscono una pena di morte "mascherata" – prima fra tutte la pena dell'ergastolo ostativo previsto dell'art. 4-bis O.P.

9. In tale contesto, NTC ha lanciato il progetto finalizzato alla produzione del docu-film "**Spes contra spem**" (2016) e costituito laboratori dedicati agli ergastolani ostativi in varie carceri italiane.

10. L'ampliamento dell'obbiettivo statutario di NTC è stato sancito ufficialmente con il VII Congresso, la cui mozione finale impegna l'associazione "a prendere iniziative volte a superare, con la pena di morte, anche la morte per pena e la pena fino alla morte, nei fatti decretate dall'armamentario emergenzialista speciale di norme e regimi penitenziari quali l'ergastolo ostativo" (**doc. 5**).

11. Significativamente, nel corso dello stesso Congresso, sette individui condannati all'ergastolo ostativo sono stati eletti nel Consiglio direttivo di NTC.

12. Negli ultimi anni tale impegno si è tradotto in numerose iniziative legali. Infatti, NTC ha proposto al Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite un ricorso nell'interesse di 252 condannati all'ergastolo ostativo per lamentare la violazione degli artt. 7 e 10 §§ 1 e 3 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici (*Albanese e altri c. Italia*, registrato con n. 3328-3579/2019, e trasmesso al Governo italiano in data 2.4.2019, **doc. 6**).

13. Inoltre, NTC ha partecipato all'*amicus curiae* presentato nel caso *Viola c. Italia*, definito dalla prima sezione della Corte europea dei diritti dell'Uomo con sentenza del 13.6.2019.

14. A seguito della decisione del comitato di 5 giudici di cui all'art. 43 § 2 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (di seguito CEDU) con cui è stata rigettata la richiesta del Governo italiano di rinviare il caso *Viola* alla Grande

Camera della Corte europea per un nuovo esame della questione, NTC ha trasmesso al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa una comunicazione ai sensi dell'art. 9 § 2 del Regolamento onde essere ammessa a partecipare alla procedura di supervisione dell'esecuzione della sentenza (**doc. 7**).

15. Sul fronte interno, NTC ha presentato un intervento di terzo nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* O.P. che si è concluso con l'emissione della sentenza n. 253 del 3.10.2019.

16. Infine, NTC ha preso parte alla *Universal Periodic Review* dell'Italia dinnanzi al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, presentando osservazioni tese a sottolineare la perdurante violazione dei diritti umani dei detenuti in conseguenza della mancata abolizione dell'ergastolo ostativo (**doc. 8**).

17. Le premesse in fatto sin qui richiamate dimostrano che NTC conduce da anni una battaglia giuridica finalizzata all'affermazione del carattere disumano della pena dell'ergastolo ostativo e, pertanto, confermano la legittimazione dell'associazione a partecipare al presente giudizio di costituzionalità in qualità di *amicus curiae* ai sensi del nuovo art. 4-*ter* in quanto “formazion[e] social[e] senza scopo di lucro [...] portat[rice] di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità” (*mutatis mutandis* ordinanza n. 37 del 10.2.2020).

(ii) Le circostanze concrete sottese al presente giudizio

18. Al fine di fornire alla Corte una serie di dati concreti di sicuro rilievo per la definizione della q.l.c. oggetto del presente giudizio, NTC produce l'analisi statistica effettuata nel 2017 sulla base delle risposte fornite da **240** condannati all'ergastolo ostativo, che costituiscono un **campione rappresentativo** della popolazione carceraria attualmente sottoposta a tale pena (**doc. 9**).

19. Da tale analisi risulta, innanzitutto, che la maggior parte degli ergastolani ostativi è stata condannata proprio per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle

associazioni in esso previste, come il ricorrente nel caso che ha portato alla rimessione della q.l.c. di cui al presente giudizio (ivi, p. 3).

20. Inoltre, l'analisi dimostra che, come il ricorrente nel caso di specie, così la stragrande maggioranza degli intervistati ha intrapreso un **percorso di riabilitazione** e che, in molti casi, tale percorso è stato completato con successo (ivi, p. 7).

21. Ancora, l'analisi rivela che il 70% circa degli ergastolani ostativi ha ottenuto il riconoscimento di **oltre 4 anni di liberazione anticipata** (ivi, p. 6).

22. Infine, risulta dall'analisi che quasi **8 ergastolani ostativi su 10 hanno passato più di 26 anni ininterrottamente in carcere** e che, pertanto, essi potrebbero, in astratto, beneficiare della **liberazione condizionale** ai sensi dell'art. 176, comma 3, c.p. (ivi, p. 5).

23. Questi dati permettono di ricostruire il significato reale del presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale e forniscono alla Corte gli elementi necessari a valutare l'impatto della propria decisione sulla posizione di tutti coloro che si trovano nella stessa situazione del ricorrente principale.

24. Allo stesso tempo, l'analisi statistica dà sostanza agli argomenti addotti dalla I sezione penale della Corte di cassazione nel sollevare la q.l.c. indicata in epigrafe.

25. Per esempio, il fatto che la maggior parte degli intervistati abbia, da un lato, **intrapreso (e spesso completato con successo) un percorso trattamentale** e, dall'altro lato, **ottenuto il riconoscimento di rilevanti periodi di liberazione anticipata** rafforza la considerazione che “il superamento della presunzione assoluta di collegamento con gli ambienti criminali di appartenenza [raggiunto con sentenza n. 253/2019] in vista della decisione su un primo stadio della progressività trattamentale, vedrebbe scemata gran parte del suo significato sistematico se per le ulteriori tappe del **percorso di risocializzazione** dovesse valere ancora la preclusione ad una considerazione individualizzata del comportamento e della personalità del condannato” (doc. 1, § 19).

26. Inoltre, il dato relativo alla **durata media della detenzione – superiore a 26 anni** – giustifica l’affermazione secondo cui il requisito del “sicuro ravvedimento” di cui all’art. 176 c.p. deve sempre essere **accertato in concreto dalla magistratura di sorveglianza**, a prescindere dalla collaborazione con la giustizia (ivi, § 7).

27. Infine, il dato relativo al titolo di reato per il quale gli intervistati sono stati condannati dimostra plasticamente la **rilevanza sociale della questione**, che va al di là del caso specifico del ricorrente, fino a coinvolgere la stragrande maggioranza della popolazione carceraria attualmente sottoposta all’ergastolo ostativo.

(iii) I parametri di diritto internazionale rilevanti per il giudizio

28. Da ultimo, l’*amicus curiae* indica alcuni parametri di diritto internazionale ad integrazione di quelli considerati dalla Cassazione in relazione all’**art. 117 Costituzione**.

29. In effetti, l’ordinanza di rimessione contiene un elenco delle sentenze rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di ergastolo e art. 3 CEDU (cfr. **doc. 1**, § 12). Tuttavia, tale riferimento è riduttivo nella misura in cui non rende conto dell’**evoluzione** della giurisprudenza della Corte europea in materia.

30. Se, infatti, nelle decisioni più risalenti (p.e. *Kafkaris c. Cipro* [GC], n. 21906/04, 12.2.2008), la Corte di Strasburgo riteneva sufficiente a scongiurare la violazione dell’art. 3 CEDU la previsione di rimedi straordinari di diritto interno (come la grazia presidenziale) in astratto idonei a portare alla liberazione dell’ergastolano in circostanze eccezionali, l’approccio alla questione è radicalmente mutato a partire dalla sentenza *Vinter*, quando la Grande Camera della Corte europea ha affermato che, per potersi dire compatibile con la CEDU, la pena della detenzione perpetua deve sempre prevedere una procedura di revisione che permetta alle autorità nazionali di valutare il **percorso di rieducazione del condannato** (cfr. *Vinter e a. c. Regno Unito* [GC], n. 66069/09 e

a., 9 luglio 2013, § 119).

31. La portata di questo *revirement* è stata discussa dalla Corte europea nel caso *Trabelsi*, relativo all'extradizione di un individuo accusato di terrorismo verso gli Stati Uniti d'America, ove si è chiarito che la giurisprudenza post-*Vinter* richiede che il condannato all'ergastolo sia messo in condizione di sapere, sin dall'inizio dell'esecuzione della pena detentiva, quali sono le condizioni per accedere a forme di liberazione anticipata e/o condizionale (cfr. *Trabelsi c. Belgio*, n. 140/10, 4.9.2014, § 115).

32. A scanso di equivoci, nella sentenza da ultimo citata la Corte europea ha precisato che questo test **non** può dirsi soddisfatto nell'ipotesi in cui l'accesso a forme di liberazione *lato sensu* anticipata sia ricollegato alla “sostanziale assistenza nelle indagini o nel processo contro un'altra persona”, come previsto dalla legge americana esaminata in quel caso. Al contrario, per essere compatibile con l'art. 3 CEDU, la procedura di revisione della perdurante necessità della detenzione di un individuo condannato all'ergastolo deve essere basata su “criteri oggettivi e prestabiliti” tesi a valutare “il cambiamento e il progresso” del detenuto nell'opera di rieducazione (*ibidem*, § 79 e 137).

33. Date queste premesse, non deve stupire che *Trabelsi* e *Vinter* rappresentino i due fulcri attorno al quale ruota il ragionamento della I sezione della Corte europea nel caso *Viola c. Italia (n. 2)* (n. 77633/16, 13.6.2019).

34. In particolare, la sentenza *Trabelsi* è stata utilizzata per rigettare l'argomento centrale del Governo, il quale aveva sostenuto, sulla falsariga della sentenza costituzionale n. 306/1993, che l'ergastolo ostativo non potesse essere considerato *de jure* e *de facto* irriducibile, poiché la detenzione perpetua rimane subordinata ad una libera scelta del condannato: la scelta di non collaborare.

35. Nel censurare tale ricostruzione, la Corte europea ha espresso forti dubbi in merito “[a]ll'opportunità di stabilire un'equivalenza tra la mancanza di collaborazione e la pericolosità sociale del condannato” e, rilevando l'analogia fra

la legislazione americana esaminata nel caso *Trabelsi* e la disciplina risultante dagli artt. 4-*bis* e 58-*ter* O.P., ha concluso che entrambi questi regimi di detenzione perpetua si fondano su di una “**presunzione legale di pericolosità assoluta**” **incompatibile con l’art. 3 CEDU** (*Viola (n. 2)*, cit., § 116 e § 131, con riferimento a *Trabelsi*, cit., § 118).

36. Una volta rimossa la variabile della collaborazione, la Corte europea ha potuto ricondurre la questione ai principi enucleati alla sentenza *Vinter*, ribadendo che “il principio della **dignità umana** impedisce di privare una persona della sua libertà [...] senza operare, nel contempo, per il suo reinserimento e senza fornirgli una possibilità di recuperare un giorno tale libertà” e concludendo che “la pena dell’ergastolo [...] ostativo **limit[a] eccessivamente la prospettiva di liberazione dell’interessato**”, sicché **non** può “essere definita **riducibile** ai fini dell’articolo 3 [CEDU]” (*Viola (n. 2)*, cit., § 113 e 137, con riferimento a *Vinter*, cit., § 122).

37. La sentenza *Viola* è valorizzata nell’ordinanza di rimessione, ove si nota che il caso “ha preso in esame una vicenda **pienamente sovrapponibile a quella oggetto di questo procedimento**” (**doc. 1**, § 19). Tuttavia, la I sezione della Corte di cassazione ha omesso di precisare che, a seguito della decisione del comitato di 5 giudici di non rinviare la questione alla Grande Camera della Corte europea, **la sentenza *Viola* è divenuta definitiva** e, in quanto **espressione di un orientamento consolidato del giudice sovranazionale**, la stessa si impone al giudice italiano, che è “vincolato a recepire la norma individuata a Strasburgo, adeguando ad essa il suo criterio di giudizio per superare eventuali contrasti rispetto ad una legge interna” (sentenza n. 49 del 14.1.2015, § 7).

38. Nel rigettare la richiesta di rinvio in Grande Camera presentata dal Governo, il comitato di 5 giudici ha evidentemente considerato non persuasivo l’argomento avanzato nell’unica opinione dissenziente allegata alla sentenza *Viola*.

39. In effetti, se pur suggestiva, l’opinione dissenziente si fonda su un malinteso nell’interpretazione della teoria degli obblighi positivi derivanti dalla

CEDU.

40. In sostanza, nell'opinione dissenziente si afferma che l'art. 2 CEDU comporta "l'obbligo di adottare misure efficaci per smantellare le organizzazioni criminali che rappresentano una minaccia per la vita delle persone". Su queste basi, si sostiene che sia "essenziale distruggere la solidarietà tra i membri di una organizzazione [criminosa] e infrangere la legge del silenzio ad essa collegata" e che, in questo contesto, il meccanismo di cui all'art. 4-*bis* O.P. risulti "appropriat[o] tenuto conto della situazione specifica del [...] paese" (*Viola* (n. 2), cit., Opinione dissenziente, § 2).

41. Ma tale ragionamento non tiene in debita considerazione il fatto che, se è vero che la Corte europea ha individuato obblighi positivi in capo agli Stati contraenti con riferimento alla tutela del diritto alla vita, spingendosi sino a prendere in considerazione l'opportunità di adottare misure preventive in determinate circostanze, è altrettanto vero che tali obblighi non sono mai stati interpretati in maniera automatica, al fine di non imporre alle autorità un onere eccessivo (cfr, p.e., *Osman c. Regno Unito*, 87/1997/871/1083, 28.10.1988, § 116).

42. Per questa ragione, non si può assolutamente ritenere che l'art. 2 CEDU obblighi in via generale gli Stati contraenti a prevedere forme di detenzione perpetua per gli autori di gravi reati e, in particolare, per i membri della criminalità organizzata.

43. Invero, la stessa sentenza *Viola* ricorda (al § 130) che l'ergastolo ostativo è stato introdotto per combattere "un fenomeno particolarmente pericoloso per la società" come la criminalità organizzata. Tuttavia, pur riconoscendo la legittimità di tale obiettivo, la Corte ha ritenuto che la soluzione adottata dal legislatore italiano fosse sproporzionata nella misura in cui, invece di lasciare al giudice la possibilità di valutare se, nel caso concreto, un detenuto avesse raggiunto un livello di rieducazione tale da potersi reinserire nella società, ha stabilito **una volta per tutte** il divieto assoluto di accesso ai benefici penitenziari, alle misure alternative alla detenzione e alla liberazione anticipata per

tutti i condannati che non collaborino con la giustizia.

44. A ben vedere, l'autore dell'opinione dissenziente (e chi ne ripete pedissequamente gli argomenti) dimostra di non aver compreso che la violazione dell'art 3 CEDU dichiarata con la sentenza *Viola* non dipende dalla mancata concessione della liberazione condizionale al ricorrente, bensì dal fatto che **la presunzione assoluta di cui all'art. 4-bis O.P. gli impedisce di ottenere l'esame nel merito di una richiesta in tal senso** (cfr. *Viola* (n. 2), cit., § 138, ove la Corte chiarisce che “la constatazione di violazione pronunciata nella presente causa non [può] essere intesa nel senso di dare al ricorrente una prospettiva di liberazione imminente”).

45. D'altronde, sin da *Vinter* la Corte europea ha chiaramente affermato che “**non si pone alcuna questione dal punto di vista dell'articolo 3 se [...] un condannato all'ergastolo che, in virtù della legislazione nazionale, può teoricamente ottenere una liberazione chiede di essere scarcerato ma la sua richiesta viene respinta** in quanto costituisce ancora un pericolo per la società” (*Vinter*, cit., § 108).

46. In questo senso, l'orientamento inaugurato in *Vinter* e ulteriormente sviluppato in *Viola* si iscrive nel copioso filone giurisprudenziale con cui la Corte europea ha proscritto ogni sorta di automatismo nel campo della limitazione del diritto alla libertà personale, di cui si citano, a titolo di esempio, le sentenze *S.B.C. c. Regno Unito* (n. 39360/98, 19.6.2001) e *Boicenco c. Moldavia* (n. 41088/05, 11.7.2006) con cui sono state censurate, dal punto di vista dell'art. 5 CEDU, le disposizioni previste, rispettivamente, nell'ordinamento britannico e moldavo che obbligavano i giudici a ordinare, in ogni caso, la custodia cautelare in carcere per i sospettati di aver commesso delitti particolarmente gravi, sulla base del “principio che il diritto di essere rilasciato in pendenza di causa **non può essere escluso una volta per tutte dal legislatore**”.

47. Il ragionamento della Corte europea è analogo a quello sviluppato da codesta Corte con sentenza n. 57 del 29.3.2013, che è stata ripresa nel

passaggio della recente pronuncia n. 253/2019 relativo al rischio di irragionevolezza insito nelle “presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona”.

48. Tuttavia, come notato nella sentenza da ultimo citata, la previsione di simili presunzioni è ancor più grave nell’ambito della “fase di esecuzione della pena” ove “assume [...] ruolo centrale il **trascorrere del tempo**, che può comportare trasformazioni rilevanti, sia della personalità del detenuto, sia del contesto esterno al carcere” (sentenza n. 253/2019, § 8.3).

49. Anche in questo caso, i principi espressi dalla Corte costituzionale sono in linea con quelli affermati dalla Corte europea, che nella recente sentenza *N.T. c. Russia (n. 14727/11, 2.6.2020)* ha ribadito il carattere irragionevole di un automatismo finalizzato a imporre un regime di carcere duro a tutti i condannati all’ergastolo per i primi dieci anni dell’esecuzione della pena.

50. Nel censurare tale automatismo con la violazione dell’art. 3 CEDU, la Corte europea ha stigmatizzato le conseguenze del regime di carcere duro previsto dall’ordinamento russo in termini di “perdita delle capacità sociali e dei tratti individuali della personalità” necessari ad assicurare il reinserimento sociale del condannato (*N.T.*, cit., § 52).

51. Tale motivazione è decisiva nel caso di specie, ove anche l’ordinanza di rimessione, facendo eco alla sentenza n. 253/2019, si riferisce al fatto che “la presunzione assoluta [di cui all’art. 4-*bis*] [sia] d’ostacolo alla **possibilità di riscatto** del condannato” (**doc. 1**, § 14).

52. Pare, allora, interessante notare che, per giungere a questa conclusione, nel caso *N.T.* la Corte europea ha dato preminente rilievo a due strumenti di diritto internazionale che, pur non vincolanti, hanno grande importanza ai fini dell’interpretazione dell’art. 3 CEDU: le ***European Prison Rules*** (allegate alla Raccomandazione 2006(2) del Comitato dei Ministri) e la **Raccomandazione (2003)23** del Comitato dei Ministri sulla pena dell’ergastolo (cfr. *N.T.*, cit., § 47).

53. Nella parte in cui affermano che, anche per gli ergastolani, il fine ultimo della detenzione deve essere il reinserimento in società (cfr. Regola 6 delle *European Prison Rules*, § 2 Raccomandazione 2003(23)), queste dichiarazioni di principio sono di sicuro rilievo nel caso di specie, e devono pertanto essere tenute in considerazione dalla Corte nel ricostruire gli obblighi internazionali dell'Italia ai sensi dell'art. 117 Costituzione.

54. Nello stesso senso depone l'art. 10 § 3 del **Patto Internazionale sui diritti civili e politici**, secondo cui “il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale”.

55. Date queste premesse, non vi può essere alcun dubbio in merito alla natura profondamente anticostituzionale della pena dell'ergastolo ostativo per contrasto insanabile con i trattati in tema di diritti umani ratificati ed eseguiti dall'Italia e con le dichiarazioni adottate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è Parte.

56. D'altro canto, la declaratoria di incostituzionalità si impone anche alla luce dell'**art. 46 CEDU**.

57. È noto, infatti, che con la sentenza *Viola* la Corte europea ha indicato all'Italia la necessità di riformare il regime dell'ergastolo ostativo in modo da sganciare l'accesso alla liberazione condizionale dal requisito della collaborazione (cfr. *Viola (n. 2)*, cit., § 135).

58. Ebbene, se pure è vero che, secondo la Corte europea, tale riforma dovrebbe essere adottata “preferibilmente [per via] legislativa”, è altrettanto vero che, in ragione del suo ruolo di Giudice delle Leggi, la Corte costituzionale può supplire all'inazione del legislatore e soddisfare l'obbligo di riforma derivante dalla sentenza *Viola* accogliendo la q.l.c. oggetto del presente giudizio.

Tanto premesso, NTC insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI


Voglia la Corte dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-*bis*, comma 1, e 58-*ter* O.P., nella parte in cui escludono che il condannato all'ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale per contrasto con gli artt. 3, 27, 117 Costituzione.

Si allegano:

1. Ordinanza n. 18518 del 3.6.2020-18.6.2020
2. Statuto NTC
3. Lista di organizzazioni non governative in *consultative status*
4. Elenco iscrizioni dei soggetti senza finalità di lucro *ex art.* 26, commi 2 e 3, l. 125/2014 e art. 17 d.m. 113/2015
5. Mozione generale del VII° Congresso di NTC
6. Registrazione del ricorso *Albanese e a. c. Italia* del 2.4.2019
7. Comunicazione al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
8. Osservazioni al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite
9. Analisi statistica del 30.11.2017

Roma, 7 settembre 2020

Avv. Prof. Andrea Saccucci





PROCURA SPECIALE

La associazione **Nessuno Tocchi Caino**, in persona del presidente e legale rappresentante p.t. Sergio d'Elia, nomina l'**Avv. Prof. Andrea Saccucci**, del Foro di Roma, con studio in Roma, via Lisbona n. 9, per la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nel giudizio innanzi alla Corte Costituzionale promosso dalla Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 3 giugno 2020, depositata il 18 giugno 2020, iscritta nel Registro ordinanze della Corte costituzionale al n. 100 del 2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 19 agosto 2020, conferendo al predetto difensore ogni più ampio potere di legge, con promessa sin da ora di rato e valido, ed eleggendo domicilio presso la sua persona e il suo studio in Roma, via Lisbona n. 9. Presa visione della informativa ex art. 13 d.lgs. n. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito col presente mandato.

Sergio d'Elia

Segretario di Nessuno Tocchi Caino

È autentica.

Andrea Saccucci

Avv. Prof. Andrea Saccucci